

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **INNAMORATO, PIERRI, FERRARA Pietro, ACONI e MARNIGA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1989

Norme per la istituzione dei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e per la soppressione dei corrispondenti ruoli del personale ordinato collaboratore tecnico negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e professionali, negli istituti d'arte e licei artistici, negli istituti e scuole speciali statali

ONOREVOLI SENATORI. - Nella scuola degli anni '90 non si può concepire una «figura», quella dei collaboratori tecnici, che - strano a rilevarlo - rimane confusamente collocata nell'area cosiddetta amministrativa, che non ha nulla a che vedere con quella didattica, a cui, invece, per natura e per funzioni, il collaboratore tecnico deve appartenere.

L'area amministrativa riguarda numeri, tabelle, quadri, prospetti, certificati, bilanci ed altre cose importanti e valide per la scuola, ma non riguarda la «tecnica» dell'insegnamento, non riguarda questioni tecniche e scientifiche che abbisognano per rendere accessibile la lezione, non riguarda il contatto e il rapporto quotidiano con l'alunno.

È proprio una «babele» questa confusione di ruoli in una scuola che cammina veloce-

mente sul piano scientifico e tecnologico, lasciandosi dietro contraddizioni di un rilevante spessore, come quelle delle vetuste, arcaiche e anacronistiche attribuzioni di mansioni dei collaboratori tecnici, che sono di tempi assai remoti.

I collaboratori tecnici devono essere portati fuori dall'area amministrativa e viaggiare «a tutto vapore» sul terreno delle scienze, senza più essere condizionati da un orario di ben trentasei ore, anche quando le scuole chiudono i battenti perchè gli alunni sono in vacanza.

È mortificante, fuori da ogni senso di responsabilità e di professionalità, tenere ancora nel '90 questa categoria tra «color che son sospesi», dal momento che i collaboratori tecnici non sono amministrativi, eppure sono

inquadri negli amministrativi; sono tecnici e svolgono didattica ed insegnamento e vengono discriminati con un profilo professionale che è assolutamente da respingere nel contesto della scuola attuale e a venire.

I collaboratori tecnici sono dei tecnici che svolgono spesso la funzione di docenti nei laboratori e nei reparti durante le lezioni unitamente agli insegnanti tecnico-pratici; svolgono tutti quei compiti indispensabili per lo svolgimento delle lezioni, trattenendosi molto spesso con gli allievi, onde fornire loro quelle nozioni didattiche, tecniche e scientifiche che spesso, per la limitatezza del tempo, l'insegnante tecnico-pratico non riesce a dare.

Ai collaboratori tecnici - vi sono casi documentati - sono state affidate da parte del preside e del provveditorato agli studi mansioni superiori, quali:

- a) nomine «ufficiali» in commissione di esame in qualità di commissario;
- b) nomine in commissioni di collaudo;
- c) nomine quali «docente esperto» in corsi di formazione e di aggiornamento per ausiliari, amministrativi e tecnici.

Negli ultimi dieci anni, poi, profonde trasformazioni hanno mutato notevolmente la qualità e la quantità del lavoro dei collaboratori tecnici, i quali, sempre più di frequente, si sono trovati a condurre laboratori dotati di sofisticate apparecchiature elettroniche e/o computerizzate, per il cui approntamento sono necessarie preparazioni di base a livello di diploma tecnico specifico, nonché predisposizione all'apprendimento delle nuove tecnologie riferibili all'automazione, all'informatica ed alla telematica.

Per queste considerazioni il ruolo del collaboratore tecnico sta nella didattica e non nella amministrativa e allora non possiamo ancora tollerare che egli resti nell'area amministrativo-tecnico-ausiliaria.

Dobbiamo, perciò, costruire per il collaboratore tecnico una propria, specifica area, autonoma, altamente professionale e che abbia quanto meno il suo punto di arrivo nella docenza, provvedendo con ogni sollecitudine ai relativi riconoscimenti normativi, giuridici e retributivi.

Per tutte queste considerazioni il disegno di legge trova, quindi, piena giustificazione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

*(Istituzione dei ruoli provinciali
dei tecnici di laboratorio)*

1. A decorrere dal 1° settembre 1990, ai soli fini giuridici ed a copertura dell'organico esistente del ruolo dei collaboratori tecnici, sono istituiti i ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e professionali, negli istituti d'arte e licei artistici, negli istituti e scuole speciali statali. Gli effetti economici e giuridico-economici, per il personale inquadrato in tali ruoli, maturano a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Art. 2.

*(Requisiti per l'accesso ai ruoli provinciali dei
tecnici di laboratorio e trattamento economico)*

1. Ai ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio accedono, mediante concorso, per titoli ed esami, i cittadini italiani in possesso di diploma di maturità tecnica o professionale, oppure di diploma di maturità d'arte applicata o di diploma per geometri o equipollente.

2. Per i tecnici di laboratorio è previsto il trattamento economico spettante al personale della scuola già inquadrato nella sesta qualifica funzionale.

Art. 3.

(Concorso riservato)

1. Il primo concorso per l'immissione nei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio è per soli titoli ed è riservato al personale tecnico in servizio nelle istituzioni scolastiche

statali alla data del 1° settembre 1990 che risulti inquadrato nei ruoli provinciali della carriera di collaboratore tecnico o che, essendo non di ruolo, risulti in servizio alla data del 1° maggio 1990 e inoltre che abbia ottenuto per l'anno scolastico 1989-1990 una nomina annuale di collaboratore tecnico dal provveditore agli studi della provincia per cui intende concorrere e negli anni scolastici precedenti almeno una nomina annuale da un provveditore agli studi anche di provincia diversa da quella per cui concorre e che sia stato riconfermato in servizio, nell'ambito della stessa provincia, per l'anno scolastico 1990-1991. Il servizio prestato, nella carriera di collaboratore tecnico, già di aiutante tecnico, viene valutato ai fini del nuovo inquadramento. In nessun caso la nuova retribuzione potrà essere inferiore a quella già percepita nella carriera di provenienza.

Art. 4.

(Titoli di accesso al concorso riservato)

1. Il personale tecnico delle istituzioni scolastiche statali che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 3 partecipa, a domanda e per una sola volta, entro il 31 dicembre 1990, salvo motivati e documentati impedimenti, al concorso riservato per soli titoli di cui al medesimo articolo 3.

2. Sono titoli validi per la partecipazione al concorso riservato:

a) tutti i diplomi di maturità nonchè tutti i diplomi di qualifica professionale già validi per l'accesso a posti di collaboratore tecnico e riportati nella tabella allegato 2 all'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione n. 78 del 21 marzo 1987;

b) il diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da uno degli attestati di qualifica specifica, rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, più dieci anni di effettivo servizio con la qualifica di aiutante tecnico e/o collaboratore tecnico alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale in servizio che non si trovi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b)

del comma 2 potrà accedere ai ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio previa partecipazione ad uno dei corsi di aggiornamento abilitanti di cui all'articolo 5.

Art. 5.

(Corsi di aggiornamento abilitanti)

1. Negli anni scolastici 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992 e 1992-1993, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, saranno emanate norme per i provveditori agli studi, a livello nazionale, per la organizzazione, nell'ambito provinciale di rispettiva competenza, di corsi di aggiornamento per tutto il personale tecnico in servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Detti corsi saranno organizzati per aree omogenee di interesse tecnico presso gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università o presso aziende *leaders* del settore tecnico.

2. La durata dei corsi non potrà essere inferiore a quindici giorni per il personale di cui all'articolo 3 e che si trovi nelle condizioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 4, mentre sarà di almeno centottanta giorni per il personale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4; in tal caso il corso assumerà carattere abilitante per l'inquadramento di detto personale nei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio.

Art. 6.

(Soppressione dei ruoli provinciali dei collaboratori tecnici)

1. Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1993-1994, i ruoli provinciali dei collaboratori tecnici degli istituti e scuole di ogni ordine e grado sono soppressi.

2. Il personale di cui al comma 3 dell'articolo 4 che abbia frequentato con profitto uno dei corsi abilitanti di cui al comma 2 dell'articolo 5, a domanda, è inquadrato nei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio giuridicamente dal 1° settembre 1990 ed economicamente dal 1° gennaio 1991, se il corso è stato frequentato nell'anno scolastico 1989-1990. Per coloro che invece frequentassero il corso in uno degli

anni scolastici successivi all'anno scolastico 1989-1990 di cui al comma 1 dell'articolo 5, sempre a domanda degli interessati, l'inquadramento nei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio potrà avvenire a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della frequenza del corso abilitante.

3. Coloro che rinunciassero a partecipare al corso abilitante, o che non lo frequentassero, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1993-1994 saranno inquadrati in un apposito ruolo ad esaurimento appartenente alla carriera esecutiva dei tecnici della scuola statale e saranno utilizzati con compiti di manutenzione generale nelle strutture scolastiche in ambito distrettuale e/o provinciale su espressa richiesta formulata dai presidi e/o dai direttori didattici direttamente al provveditore agli studi della provincia in cui prestano servizio.

Art. 7.

(Orario di servizio)

1. I tecnici di laboratorio sono tenuti, ordinariamente, ad un servizio da prestarsi in non meno di cinque giorni. Le settimane di attività nell'anno, in rapporto diretto con gli alunni, per l'assistenza tecnica e la collaborazione didattica con l'insegnante durante le esercitazioni di laboratorio degli allievi, debbono coprire l'intero calendario scolastico.

2. L'orario di lavoro deve essere articolato come segue: ventiquattro ore settimanali per attività di laboratorio ed ulteriori venti ore mensili che costituiscono un monte ore da utilizzare per attività connesse esclusivamente alla organizzazione del laboratorio, alla programmazione degli interventi di manutenzione e di funzionalità delle apparecchiature inerenti ed all'aggiornamento professionale.

Art. 8.

(Profilo professionale del tecnico di laboratorio)

1. Il tecnico di laboratorio esegue attività lavorativa complessa che richiede specifica preparazione professionale e tecnologica, con

conoscenza dei metodi didattici e delle finalità di addestramento tecnico-pratico degli allievi, in rapporto all'impiego di macchine, apparati e attrezzature tecnico-scientifico-didattiche necessarie per lo sviluppo delle esercitazioni pratiche degli allievi nei laboratori, officine, reparti di lavorazione e gabinetti scientifici presso i quali presta servizio.

2. Il tecnico di laboratorio coadiuva gli insegnanti di materie tecniche e scientifiche durante le esercitazioni pratiche degli allievi, nel rispetto dei limiti orari di cui all'articolo 7. Inoltre ha piena autonomia e responsabilità diretta nella conduzione tecnica del laboratorio, officina, reparto di lavorazione e/o gabinetto scientifico cui è assegnato, provvedendo alla ordinaria manutenzione, riparazione e cura degli apparati tecnico-scientifico-didattici di cui sono dotati. Cura l'inventario di reparto, tenendo in ordine ed aggiornando i rispettivi registri di inventario del laboratorio, officina, reparto di lavorazione e/o gabinetto scientifico cui è assegnato. Eventuali acquisti debbono essere corredati di parere del tecnico di laboratorio, il quale ne cura il collaudo tecnico e firma, unitamente agli altri responsabili, il relativo verbale di collaudo. Riceve, dal capo d'istituto, sulla base dei piani di studio stabiliti e nella esigenza della quotidiana intesa con l'insegnante, nell'ambito delle rispettive competenze, le prescrizioni di massima in ordine alle istruzioni operative per il buon funzionamento del laboratorio, officina, reparto di lavorazione e/o gabinetto scientifico cui è assegnato. Ha responsabilità diretta per le attività svolte.

3. Il tecnico di laboratorio dipende dal capo di istituto per quanto concerne la disciplina e l'orario di servizio.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

(Modifica ed integrazione dell'articolo 46, primo comma, quinto capoverso, della legge 11 luglio 1980, n. 312)

1. Per gli effetti della presente legge, il quinto capoverso del primo comma dell'arti-

colo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituito dal seguente: «nella sesta qualifica i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente; il personale educativo; i tecnici di laboratorio nonchè il personale tecnico ex collaboratore tecnico che si trovi in una delle condizioni previste dagli articoli 3, 4 e 5».

Art. 10.

(Modifiche ed integrazioni dell'articolo 17 del decreto interministeriale 28 maggio 1975)

1. Per gli effetti della presente legge, all'articolo 17 del decreto interministeriale 28 maggio 1975 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «ai rispettivi docenti», sono aggiunte le altre: «, ovvero ai rispettivi tecnici di laboratorio ove previsti,» e, dopo le parole: «dal docente», sono aggiunte le altre: «ovvero dal tecnico di laboratorio»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «più docenti», sono aggiunte le altre: «ovvero più tecnici di laboratorio» e, dopo le parole: «al docente», sono aggiunte le altre: «ovvero al tecnico di laboratorio»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «Il docente», sono aggiunte le altre: «ovvero il tecnico di laboratorio»;

d) al quarto comma, dopo le parole: «del docente», sono aggiunte le altre: «ovvero del tecnico di laboratorio».

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1991 e per i successivi anni finanziari 1992 e 1993, si provvederà in sede di impostazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, nonchè del bilancio di previsione pluriennale del Ministero della pubblica istruzione per il triennio 1991-1993.

Art. 12.

(Abrogazione di norme. Entrata in vigore)

1. Tutte le norme contenute o derivanti da precedenti leggi ed in contrasto con quelle dettate dalla presente legge sono abrogate.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.